

All'Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Remo Danovi Ai Sig.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine Circondariale Loro Sedi Illustre Presidente, in allegato Le rimettiamo, per Sua conoscenza, le iniziative promosse dalla Giunta dell'AIGA nel corso del primo mese di attività stante la diretta implicazione delle prerogative consiliari. - L'allegato 1 contiene la richiesta di emendamento che abbiamo avanzato ai Gruppi parlamentari, affinché si istituisse un'anagrafe degli incarichi pubblici onde assicurare maggiore trasparenza e libertà di mercato. - L'allegato 2 contiene la richiesta di disegno di legge (da noi già articolata) tendente ad ottenere il riconoscimento dei Consigli dell'Ordine quali soggetti concessionari per la riscossione del contributo unificato onde destinare il conseguente aggio alla parziale copertura delle spese derivanti da una serie di attività istituzionali sprovviste di idoneo finanziamento (patrocinio a spese dello Stato, difesa di ufficio, corsi di formazione). - L'allegato 3 contiene la richiesta di adozione di una circolare da parte del CNF che interpreti l'art. 81 del DPR 115/02 (cd. T.U. sulle spese di giustizia) in maniera che il requisito dei cui alla lett. a) ("attitudine ed esperienza professionale") nonché quello di cui alla lett. c) ("anzianità professionale non inferiore a 6 anni") - richiesti ai fini della iscrizione dei difensori negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato - siano fatti dipendere, nel primo caso, dalla frequenza di corsi di aggiornamento e specializzazione e, nel secondo caso, da una anzianità decorrente dal conseguimento dell'abilitazione professionale se seguita dalla iscrizione all'Albo. Nel corpo della richiesta è stata dedicata attenzione ad una delicata questione riguardante la possibile erosione di specifiche prerogative dei Consigli dell'Ordine conseguente ad un discutibile provvedimento giurisdizionale. - L'allegato 4 contiene un primo contributo sulla riforma dell'esame di accesso alla professione fondato sul potenziamento delle Scuole Forensi gestite dagli Ordini. L'evidente filo conduttore di queste proposte risiede nella centralità delle prerogative istituzionali dei Consigli dell'Ordine e nella necessità di un potenziamento, anche di ordine economico, richiesto dalle funzioni, sempre più complesse e pubblicisticamente rilevanti, di cui sono gravati. Con viva cordialità. Roma, 4 dicembre 2002 Avv. Mario Papa ALLEGATO 1 ----- All'On. Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri All'On. Sig. Ministro dell'Economia Agli On.li Sigg.ri Responsabili dei Gruppi Parlamentari della Camera di ALLEANZA NAZIONALE DEMOCRATICI DI SINISTRA FORZA ITALIA LA MARGHERITA FEDERAZIONE DEI VERDI LEGA NORD RIFONDAZIONE COMUNISTA MISTO- Comunisti Italiani MISTO - SDI MISTO - UDEUR MISTO - LDRN.PSI MISTO - Minoranze Linguistiche UDC (CCD - CDU) OGGETTO: Emendamento per la "Finanziaria". Trasparenza della spesa pubblica. Incarichi Professionali. L'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) ha sempre sostenuto la necessità di una formazione permanente dei professionisti del sapere, quali sono gli Avvocati, quale premessa per garantire sia elevati livelli qualitativi della prestazione professionale, sia una competitività trasparente fra professionisti. In tal senso, l'AIGA intende tradurre questa sua guide-line in azione politica concreta sollecitando tutte le forze politiche a

realizzare, in tale direzione, gli opportuni interventi normativi. A tal fine, in occasione dell'iter parlamentare concernente la legge finanziaria, si chiede di inserire una norma che: ú imponga a tutti gli Enti Pubblici (Territoriali e non) di pubblicizzare, attraverso forme adeguate e semplificate (ad esempio attraverso l'accesso ad un sito telematico), il conferimento di tutti gli incarichi professionali (ad avvocati, ingegneri, architetti od altri) da parte degli Enti medesimi; ú solleciti gli Enti predetti a dotarsi di criteri generali ed astratti ai quali attenersi nella scelta del professionista avendo cura di prevedere, tra detti criteri, un meccanismo che consenta di evitare una concentrazione di incarichi (su di uno stesso professionista) e favorisca quindi l'accesso anche ai più giovani. Tale sistema consentirebbe: 1) una totale trasparenza del rapporto di committenza tra Enti e professionisti; 2) un conseguente maggiore controllo di legalità; 3) un allargamento del mercato e, quindi, una più diffusa redistribuzione delle risorse economiche ed una maggiore concorrenza che, per l'Ente, si traduce in diminuzione della spesa. Il Presidente Avv. Mario Papa ALLEGATO 2 ----- Proposta di modifica degli artt. 192, 193 e 194 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) RELAZIONE ILLUSTRATIVA II D.P.R. 30.05.2002 n.115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) si occupa nella parte II Titolo I^ artt. 9 e segg. del cosiddetto contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione e nel processo amministrativo. Nella parte IV, titolo III^ capo I^ artt.191 e segg. si disciplinano le modalità del pagamento del contributo unificato nel processo civile ed amministrativo. In forza di tale normativa, attualmente, il contributo unificato viene corrisposto (art.192) mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati. Il successivo art.193 disciplina, viceversa, i rapporti tra le rivendite per i generi di monopolio e di valori bollati ed il Ministero dell'economia e delle finanze che devono essere regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Giustizia. Con la convenzione vengono stabiliti: a) i compensi spettanti agli intermediari; b) le modalità operative per il versamento ed il riversamento delle somme; c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'art.194 comma 3; d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali. Il successivo art.194 riguarda, in dettaglio, la ricevuta di versamento. PROPOSTA DI MODIFICA L'A.I.G.A. propone un intervento di modifica agli artt.192 e 193 e 194 del D.P.R. 30.05.2002, n.115, al fine di: -realizzare una maggiore razionalizzazione delle modalità di pagamento del contributo unificato, prevedendo la possibilità del versamento ad un ulteriore soggetto intermediario (i Consigli dell'Ordine degli Avvocati) che ha sede, per legge, presso tutti i Tribunali Circondariali; -consentire, attraverso la corresponsione dell'aggio previsto per la somministrazione del

servizio, il finanziamento, da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, di quelle attività istituzionali cui i Consigli sono chiamati dall'Ordinamento senza che la legge preveda alcuna forma di finanziamento. Sotto il primo profilo, è dato di comune esperienza, che l'attività degli Avvocati si svolga, per lo più nei Tribunali ove sono istituiti uffici, gestiti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, che assolvono alle funzioni di fotocopiatura degli atti e documenti, ed, ove esistente, anche vendita di valori bollati etc. In questo contesto la previsione di affidare, ai Consigli dell'Ordine - quale ulteriore soggetto oltre agli attuali - la possibilità di ricevere il versamento del contributo unificato, agevolerebbe l'attività dei soggetti tenuti al pagamento che troverebbero, presso ogni Tribunale Circondariale, il luogo naturale ove effettuare il pagamento. Sotto il secondo profilo valgono le seguenti considerazioni. I Consigli dell'Ordine degli Avvocati devono garantire sempre più servizi. Alcuni di tali servizi trovano la loro giustificazione nel ruolo istituzionale dei Consigli dell'Ordine, in particolare per quanto riguarda la formazione nel duplice aspetto di formazione per l'accesso alla professione e di aggiornamento permanente del ceto forense. Altri servizi sono stati imposti ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ob torto collo, dalla recente legislazione in materia di difesa d'Ufficio e di patrocinio per i non abbienti senza, tuttavia, che le normative richiamate prevedessero una copertura di spesa per la gestione dei servizi che, pertanto, attualmente gravano esclusivamente sulle casse dei Consigli dell'Ordine, senza alcuna contribuzione da parte dello Stato. La proposta di modifica dell'art.193 comporterebbe l'inclusione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati tra i soggetti intermediari del servizio di riscossione del contributo unificato da convenzionare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Giustizia. In forza di tale convenzione verrebbe riconosciuto ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati un aggio in percentuale di quanto riscosso. Tali importi potrebbero servire, almeno in parte, a finanziare le attività summenzionate il cui onere, come ricordato, attualmente grava esclusivamente sui Consigli dell'Ordine degli Avvocati. Si propone, quindi, di modificare: - art.192 (Modalità di pagamento) prevedendo l'aggiunta sub lett. d) del versamento presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati - art.193 (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio e presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati) prevedendo anche i Consigli dell'Ordine degli Avvocati tra i soggetti i cui rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze devono essere regolati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia. - art.194 (Ricevuta di versamento) prevedendo la modifica del comma n.3 laddove si introduce la previsione del versamento effettuato anche presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

ARTICOLATO ART. 1 L'articolo 192 (R) del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 è sostituito dal seguente: «Art. 192 (R) (Modalità di pagamento) · 1. Il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati; d)

versamento presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati». ART. 2 L'art.193 (R) del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 è sostituito dal seguente: «Art.193 (R) (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio e presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati). 1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, tra i Consigli dell'Ordine degli Avvocati ed il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia. 2. Con la convenzione sono stabiliti: a) i compensi spettanti agli intermediari; b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme; c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3; d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali». ART. 3 L'art.194 (R) del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 è sostituito dal seguente: «Art. 194 (R) (Ricevuta di versamento). 1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale: a) l'ufficio giudiziario adito; b) le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente; c) le generalità delle altre parti. 2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti. 3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati o presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita o dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo. 4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2. 5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio. 6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale». ALLEGATO 3 ----- All'Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Remo Danovi Ai Sig.ri Presidenti dei Consigli degli Ordini Circondariali Loro sedi Oggetto: richiesta di adozione di una circolare da parte del CNF che interpreti l'art. 81 del DPR 115/02 nel senso che i requisiti previsti alle lett. a) ("attitudine ed esperienza professionale") e c) ("anzianità professionale non inferiore a 6 anni") ai fini della iscrizione dei difensori negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato siano interpretati in maniera che il loro riconoscimento sia fatto dipendere, nel primo caso, dalla frequenza di corsi di aggiornamento e specializzazione e, nel secondo caso, da una anzianità decorrente dal conseguimento dell'abilitazione professionale se seguita dalla iscrizione all'Albo. I. In merito al dies a quo per il computo dell'anzianità professionale di 6 anni. Il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 entrato in vigore il 1° luglio 2002 ha abrogato, all'art. 299, tra le altre, la L. 217/90 sussumendone l'intero contenuto nella parte III (artt. 74 - 145). Il legislatore,

nell'operare (in maniera molto discutibile) la risistemazione delle norme nel T.U., ha costruito una nuova norma generale (art. 80) che, nel disciplinare il potere della parte nella scelta del difensore, specifica che quest'ultimo deve risultare iscritto "negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato", condizione che richiede, tra gli altri (ex art. 81), il requisito dell'anzianità professionale di almeno 6 anni. La specificazione contenuta nell'art. 80 ha reso non più possibile l'interpretazione che autorevoli fonti (CNF, UCPI ed alcuni Consigli degli Ordini) avevano fondato sul presupposto che l'art. 9 (per i giudizi penali) e l'art. 15 duodecies L. 217/90 (per quelli civili ed amministrativi) consentivano all'assistito di "nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati" (senza ulteriore specificazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) per cui la previsione dettata dall'art. 17 bis (con il relativo elenco che la norma, non a caso, poneva "a disposizione degli utenti" e, dunque, il requisito dei 6 anni di anzianità professionale) aveva una funzione meramente pubblicitaria, ovvero di far conoscere i legali disponibili a tale tipo di incarico professionale. Non essendovi più spazio per l'interpretazione sopra detta (a causa dell'art. 80 T.U. 115/02 o comunque dell'ordinanza 299/02 della Consulta) l'AIGA ha sollecitato le forze di governo affinché predispongano un decreto legge abrogativo della lett. c) dell'art. 81 del T.U. 115/02. Nelle more dell'abolizione del limite di anzianità professionale [richiesto dalla lett. c) dell'art. 81 del T.U. 115/02] l'AIGA sollecita il CNF ad adottare una circolare tesa a chiarire che il dies a quo, dal quale deve decorrere il periodo di 6 anni di anzianità, coincide con il giorno del conseguimento dell'abilitazione professionale, se seguita dall'iscrizione all'Albo, invitando, di conseguenza, i Consigli degli Ordini circondariali a tener conto di tale interpretazione nella compilazione degli elenchi dei legali abilitati al patrocinio a carico dello Stato. Tale interpretazione è stata peraltro ribadita da un provvedimento giurisdizionale e, precisamente, dal decreto, emesso il 5 ottobre 2002 dal Tribunale di Roma, G.M. dott. Valerio Savio, cui il privato istante è stato ammesso al patrocinio ancorché fosse assistito da un avvocato che raggiungeva l'anzianità professionale solo se tale periodo fosse stato computato a decorrere dalla data della avvenuta abilitazione professionale e non dalla data di iscrizione all'Albo degli Avvocati. L'AIGA reputa necessario l'intervento del CNF che, nell'immediato, riuscirebbe quantomeno a limitare la intollerabile esclusione dei giovani professionisti dall'assunzione di incarichi professionali inerenti il patrocinio in parola. L'AIGA reputa poi opportuno l'intervento del CNF per evitare il consolidamento di un preoccupante indirizzo giurisprudenziale che rischia di erodere la valenza giuridica di prerogative dei Consigli degli Ordini riconosciute per legge. Il Tribunale di Roma, infatti, per addivenire alla – pur condivisibile - sopracitata ammissione, ha dovuto superare la mancata iscrizione del difensore nell'elenco dei cui all'art. 81 T.U. 115/02 ritenendo tale requisito (e quindi la verifica da parte del Consiglio dell'Ordine di tutti i presupposti abilitativi) rilevante solo sotto il profilo deontologico: concezione che, se trovasse consolidamento,

determinerebbe effetti chiaramente devastanti. II. In merito al riconoscimento dell'attitudine ed esperienza professionale. La genericità del requisito richiesto dalla lett. a) dell'art. 81 T.U. 115/02 è fonte di disomogeneità di trattamento nei vari Ordini e, dunque, causa di numerosi problemi. L'AIGA ritiene che la verifica da parte del Consiglio dell'Ordine del requisito in rubrica debba necessariamente tradursi in una attestazione, equiparabile a quella richiesta dall'art. 29, comma 1 bis, disp. att. c.p.p. ai fini della iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio e che, come espressamente prescritto per quest'ultimo caso, debba essere rilasciata solo all'esito della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dai medesimi Ordini. La verifica del ricorso di tali presupposti, d'altra parte, consentirebbe, de iure condendo, di superare tout court -come invocato dall'AIGA- l'anacronistico requisito dell'anzianità professionale e, tra l'altro, imporrebbe - come qui si chiede - che la disamina della documentazione richiesta ai fini della dimostrazione di aver esercitato la professione in sede penale - quale requisito alternativo, ai fini della iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio, alla menzionata attestazione di aver frequentato i corsi di aggiornamento - non si riduca ad un controllo meramente formale. Questa eventualità, infatti, contribuirebbe ad un accesso indiscriminato all'esercizio della difesa di ufficio motivato da ragioni economiche e non sempre accompagnato dalla sufficiente professionalità specifica richiesta dal settore. Cordialmente. Il Presidente Avv. Mario Papa ALLEGATO 4 -----
----- COMUNICATO STAMPA Nei giorni scorsi, una delegazione dell'AIGA ha incontrato il Presidente del C.N.F. Remo Danovi per illustrare le linee della proposta elaborata in materia di accesso alla professione, ribadendo al contempo la necessità di un immediato intervento. In particolare, i Giovani Avvocati osservano: Una riforma dell'ordinamento forense limitata ad una modifica dell'accesso alla professione si giustifica per l'urgente necessità di rimediare ad una serie di storture provocate dall'attuale sistema (prima fra tutte la forte disomogeneità della valutazione delle prove a seconda del distretto in cui vengono sostenute le prove). Una riforma dell'esame di accesso deve rispondere non all'esigenza di limitare il sovraffollamento degli Albi professionali, ma alla necessità di garantire una selezione basata sulla seria verifica dell'avvenuta acquisizione di standard qualitativi e deontologici indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale. Ciò comporta una duplice e progressiva implicazione: l'esame deve costituire un momento di controllo conclusivo di un percorso formativo concreto (e, quindi, a sua volta, intervallato da una serie di 'prove') e continuativo, nel senso che deve obbligatoriamente proseguire, permanentemente, oltre la fase iniziale. Fermo restando una modifica delle prove di esame (sono senz'altro da rimodulare quelle orali e si potrebbe inserire, tra quelle scritte, una prova costituita da un questionario valutabile attraverso sistemi informatici, in modo da garantire uniformità di giudizio) si può immaginare, nell'immediato, un sistema basato su un doppio binario (il primo dei quali, in prospettiva futura, dovrebbe essere eliminato). Un primo binario potrebbe prevedere il percorso della pratica come oggi articolata.

Un secondo binario basato sulla frequenza, per il primo anno, delle Scuole (sia Forensi sia di specializzazione per le professioni legali) con esonero dalla pratica forense che verrebbe effettuata esclusivamente nel secondo anno a conclusione del quale il candidato sarebbe esonerato dal questionario scritto (e, dunque, dalla prima delle tre prove scritte). Il praticante dovrebbe sostenere un esame di ammissione e di diploma presso la Scuola ed almeno una prova scritta nel corso dell'anno di frequenza. In relazione alle Scuole Forensi, il Centro di Formazione del CNF dovrebbe predisporre i programmi di base, abilitare i docenti ed esercitare i necessari controlli su tutte le prove. In relazione alle Scuole di Specializzazione Universitarie, il predetto Centro dovrebbe predisporre appositi 'protocolli disciplinari' cui le citate Scuole medesime debbono uniformarsi affinché i frequentanti possano ottenere i medesimi riconoscimenti spettanti a quanti frequentano le Scuole Forensi. Una simile proposta, come si vede, marca una centralità, nell'ambito della formazione, delle Scuole Forensi costituite presso gli Ordini ed una prerogativa dovuta ai Consigli degli Ordini Forensi (ed alle Associazioni che con essi collaborano per il funzionamento delle Scuole) che, ad avviso dell'Aiga merita una forte implementazione (anche di natura economica) ed uno sforzo organizzativo (anche attraverso consorzi di più Ordini) non più rinviabile. Il Presidente Avv. Mario Papa